

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 95/18/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atti depositati in data 27/1/2011, la SIRTI S.p.a, in persona del procuratore Dott. Pietro Ladisa, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Zizzo e dall'Avv. Chiara Sozzi; proponeva impugnazione avverso gli avvisi di accertamento, notificati rispettivamente in data 29/11/2010 e 14/12/2010 con i quali l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, rettificava il reddito complessivo di gruppo dichiarato ai fini del consolidato nazionale per l'esercizio 2005 portandolo da € 16.393.316,00 ad € 17.377.726,00 accertando una maggiore imposta IRES di € 324.856,00, irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria di € 324.856,00..

La società ricorrente censurava l'operato dell'Ufficio chiedendo alla CTP declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati e, per l'effetto, l'annullamento perché non conformi alle norme previste dal DPR 917/86 che disciplinano il reddito d'impresa, con vittoria di spese ed onorari.

Con note scritte, depositate in data 28 e 29 marzo 2011, si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando le ragioni addotte dalla società ricorrente e rivendicando la legittimità del proprio operato atteso che l'acquisto della azioni e la fusione in Sirti si configurano quali prestazioni di servizi resi dalle società in esame nei confronti delle case madri estere. Per tali motivi chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, osserva:

Gli avvisi di accertamento impugnati traggono origine a seguito esame del Mod. Unico SC 2006 dal quale è risultato che la ricorrente ha esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del TUIR per essere ammessa, per il triennio 2005/2007, alla tassazione IRES di gruppo. L'Ufficio a seguito di processo verbale di constatazione redatto da Funzionari della Direzione Regionale della Lombardia

- Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Grandi Contribuenti, nei confronti della società SIRTI Spa, costituita il 4/11/2004 con la denominazione iniziale di Sistemi Tecnologici Spa, rilevava la violazione dell'art. 110, comma 7, del DPR 917/86. Conseguentemente veniva accertata una minore perdita e determinata una maggiore IRES.

La società ricorrente ha fatto parte di un articolato gruppo societario creato allo scopo di partecipare ad una operazione di "leveraged buyout" con il ruolo di acquisire, per conto delle società estere situate a monte della catena di controllo, il pacchetto azionario di maggioranza di una società quotata nella Borsa italiana (SIRTI Spa), mediante il ricorso all'indebitamento bancario, per poi successivamente dare seguito ad un'operazione di fusione.

Per l'Ufficio, le menzionate operazioni di acquisto delle azioni e di fusione si configurano quali prestazioni di servizi rese dalla società in esame nei confronti delle case madri estere. Pertanto, sostiene l'Ufficio, per l'applicazione della disciplina sul "transfer pricing" di cui al disposto dell'art. 110, comma 7, del DPR 917/86, tutti gli oneri sostenuti dalla società ricorrente per la realizzazione dei servizi infragruppo, (accensione finanziamenti bancari, acquisto di azioni, pagamento delle parcelle dei professionisti incaricati alla redazione dei contratti, ecc.) dovevano essere riaddebitati ai soci esteri al valore normale da individuarsi,

nel caso di specie, in misura pari a quelli sostenuti dal soggetto italiano. Per tali motivi l'Amministrazione Finanziaria ritiene che, nel caso di specie, si sia configurata un'attività di prestazione di servizi di natura finanziaria. Insiste ancora l'Ufficio che le società intermedie sono state utilizzate come meri strumenti (società veicolo), create appositamente dai soggetti in cima alla catena di comando per il raggiungimento degli obiettivi da questi prefissati.

La perdita fiscale dichiarata è stata pertanto rideterminata in conseguenza del recupero a tassazione dell'importo di € 984.410,00 quale componente positivo non assoggettato ad imposizione fiscale, in violazione della disposizione normativa di cui al citato art. 110, comma 7, del DPR 917/86.

Conclude, infine, l'Ufficio che la fattispecie sopra descritta rientra nella previsione del rapporto OCSE del 1995 ove stabilisce che i costi sostenuti dalla casa madre per l'acquisto delle partecipazioni, sono inerenti all'attività della stessa e non possono essere addebitati ai soggetti partecipanti. Pone, inoltre, la convenzione "Quadro" quale fonte di un rapporto negoziale avente ad oggetto la prestazione di un servizio finanziario.

La società ricorrente controbatte tali argomentazioni ritenendoli infondati, peraltro confortata dalla giurisprudenza. È infatti infondata la tesi dell'Ufficio secondo il quale l'acquisto della partecipazione in SIRT I e la successiva fusione integrerebbero, in ragione della convenzione "Quadro", prestazione di servizi finanziari a favore della controllante. Tale convenzione, secondo la ricorrente, (c.d., patti sociali) altro non è che un accordo tra soci volto al coordinamento della loro azione al fine di indirizzare l'attività delle società controllate e non può essere considerata "titolo giuridico". Sulla natura della società veicolo, questa è costituita in funzione di operazioni di "merger leverage buy out" aventi ad oggetto il controllo di SIRT I che, con la riforma del diritto societario del 2003 ha ottenuto il riconoscimento anche a livello legislativo nell'art. 2501-bis del c.c.. In merito a quanto stabilito dalla direttiva OCSE, nel caso di specie, i costi per l'acquisto della partecipazione e per la successiva fusione, non sono stati sostenuti dalle società controllanti non residenti, ma direttamente dalla controllata residente. Infatti è stata la controllata "Sistemi Tecnologici" ad acquisire il controllo di SIRT I e a promuovere l'OPA.

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente appaiono a questo Collegio convincenti. La materia in esame rientra nella pur vasta e delicata tematica delle relazioni commerciali internazionali che implicano livelli di armonizzazione degli strumenti normativi d'istituto e di differenti regimi fiscali.

A tal motivo il nostro legislatore ha introdotto l'art. 2501-bis per adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove e sempre più diffuse realtà societarie e commerciali. Pertanto, appare senza ombra di dubbio che le prassi di "merger leverage buy out" debbano considerarsi lecite e quindi compatibili con il nostro ordinamento anche sotto il profilo fiscale. Se non può essere contestata la liceità del negozio posto in essere non può, di conseguenza, essere marchiato di ipotetica elusività il regime fiscale adoperato dalla ricorrente, in quanto più vantaggioso. La ricorrente, se ha perseguito un risparmio d'imposta, il suo comportamento non è censurabile. Soccorre in tal senso autorevole giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Trib. 15/11/2000, n. 14778; Cass. Civ. Sez. Trib. 24/7/200, nn. 9663 e 9666; Corte di Giustizia CE 17/7/1997, C. 28/95).

Considerata la complessità degli argomenti trattati, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti.

Spese compensate.